



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

E

la FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI, rappresentata dal
Presidente, Dr. Marco COSSOLO,

la FEDERAZIONE FARMACIE COMUNALI SERVIZI SOCIO FARMACEUTICI, rappresentata dal
Presidente, Dr. Arch. Venanzio GIZZI,

FARMACIE UNITE, rappresentata dal Presidente, Dr. Franco GARIBOLDI MUSCHIETTI,

le PARAFARMACIE DI PROPRIETA' DI FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO, rappresentati da UNAFTISP E
FTPI, rappresentata dal Presidente, dott. Daniele VITI,

le PARAFARMACIE DI PROPRIETA' DI FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO rappresentati dalla
FEDERAZIONE NAZIONALE PARAFARMACIE ITALIANE, da FEDERFARDIS, da MNLS e da ULPI,
rappresentati dal Presidente delle FNPI, Dr. Davide Giuseppe GULLOTTA,

FEDERFARMA SERVIZI, rappresentata dal Presidente, Dr. Antonello MIRONE,

ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI DEL FARMACO, rappresentata dal Presidente, Ing. Alessandro MORRA
di seguito denominati, rispettivamente: "COMMISSARIO STRAORDINARIO", "FEDERFARMA",
"ASSOFARM", "FARMACIEUNITE", "PARAFARMACIE", "FEDERFARMA SERVIZI", "ADF" ovvero,
congiuntamente, le "PARTI"

PREMESSO

- a) che con l'ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27
aprile 20120) il Commissario straordinario ha dettato "Disposizioni urgenti per la vendita al
consumo di mascherine facciali", stabilendo il prezzo finale di vendita al consumo di € 0,50
per ciascuna unità, al netto dell'IVA, per i prodotti indicati come "mascherine facciali –
Standard UNI EN 14683":



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Tipo I:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo II:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo IIR:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60

Pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 ;

- b) che il documento UNI EN 14683 dell'ottobre 2019, e la tabella ivi compendiate, definisce i requisiti di prestazione per le mascherine facciali di cui trattasi, non includendo, tuttavia, prodotti monouso aventi analoghe capacità protettive - lecitamente presenti in commercio e destinate alla vendita sul territorio – per le quali si rende necessaria una generale parificazione ai beni elencati nell'ordinanza n. 11/2020, al principale scopo di poter dispensare alla popolazione il maggior numero di mascherine chirurgiche;
- c) che l'aumento della domanda, come sopra accennato, potrebbe comportare per i prodotti di cui trattasi - ritenuti beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza e, quindi, beni di primaria necessità - una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso ai prodotti medesimi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure programmate per il contrasto al diffondersi dell'epidemia in atto;
- d) che risulta pertanto necessario garantire ai cittadini la massima disponibilità dei prodotti elencati sub a), anche in ragione del prevedibile aumento della domanda degli stessi in relazione in vista del prossimo avvio della cosiddetta "Fase 2";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- e) che a far data dalla mezzanotte del giorno 26 aprile 2020, le farmacie, le parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo presenti sul territorio nazionale hanno venduto al pubblico le mascherine chirurgiche monouso di cui trattasi al corrispettivo imposto di € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA, pur essendosi approvvigionate di tali beni ad un costo nella quasi totalità dei casi superiore al prezzo imposto di vendita;
- f) che, per quanto sopra detto, occorre definire una procedura di ristoro per le farmacie, le parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo che, a far data del giorno 27 aprile 2020, abbiano ceduto le mascherine di cui trattasi ad un prezzo inferiore rispetto ai costi d'acquisto, così come derivante dall'imposizione del prezzo finale di vendita di € 0,50 per ciascuna unità, nonché una analoga procedura di ristoro per i relativi distributori aderenti al presente protocollo;
- g) che il Commissario straordinario intende provvedere all'approvvigionamento delle mascherine chirurgiche da distribuire alle farmacie, alle parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo per la successiva dispensazione al pubblico a prezzi concordati, con l'indicazione di un margine fisso da riconoscere alle farmacie, parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo per l'attività professionale svolta, nonché ai relativi distributori aderenti al presente protocollo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Mascherine chirurgiche monouso assimilabili

1. Per le mascherine chirurgiche presenti in commercio di cui alle lettere a) e b) delle premesse e di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2020, il prezzo finale di vendita al consumo non può essere superiore, per ciascuna unità, a € 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Articolo 2

Disposizioni comuni

1. Le misure di ristoro previste dal presente protocollo, si applicano alle farmacie, alle parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'albo e distributori di farmaci, appartenenti alle associazioni firmatarie del presente protocollo.
2. Per ciascun lotto di mascherine monouso in giacenza presso le farmacie, le parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo, dovrà essere fornita la documentazione tecnica relativa, in particolare con riferimento alla certificazione CE, ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683, nonché la documentazione relativa a produzione e importazione di mascherine chirurgiche effettuate in deroga ai sensi all'art. 15 del DL n 18 del 17 marzo 2020.
3. Il ristoro, da parte del Commissario Straordinario a favore delle predette farmacie e delle parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo, per l'intervenuta vendita delle mascherine chirurgiche monouso assimilabili ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2020 ad un prezzo inferiore a quello di acquisto è riconosciuto con le modalità stabilite all'articolo 5 per la tipologia dei prodotti aventi Standard UNI EN 14683" del Tipo I, II e IIR.

Articolo 3

Giacenza presso Farmacie e Parafarmacie

1. Ai fini della rendicontazione finalizzata alle attività di ristoro di cui all'articolo 5, si considerano oggetto del ristoro medesimo le mascherine chirurgiche acquistate dalle farmacie, dalle parafarmacie di proprietà di farmacisti iscritti all'Albo a far data dal giorno 1 Aprile 2020, e giacenti a magazzino alle ore 23.59 del giorno 26 aprile 2020.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

2. Per la quantificazione delle scorte di magazzino si opera il riferimento alle relative note di carico e alle note contabili corrispondenti, previa verifica della documentazione tecnica così come definita di seguito all'art. 5.
3. Sono altresì oggetto di ristoro le eventuali giacenze riguardanti le mascherine ordinate dalle farmacie e parafarmacie, da lunedì 20 aprile e introdotte in magazzino fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2020.

Articolo 4

Giacenza presso i Distributori

1. Sono oggetto di ristoro nei limiti della differenza tra un valore massimo di Euro 0,90 per pezzo al netto di IVA, e il prezzo di distribuzione di Euro 0,38 per pezzo al netto dell'IVA, e comunque con un valore complessivo medio non superiore a Euro 0,75 al netto dell'IVA, le giacenze nei magazzini dei distributori alle medesime condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Attività di ristoro e liquidazione dei corrispettivi per Farmacie e Parafarmacie

1. Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere a favore delle farmacie e parafarmacie, il differenziale tra i costi sostenuti da queste ultime per approvvigionarsi di mascherine chirurgiche monouso, fino alle ore 23.59 del 26 aprile 2020, e il prezzo di € 0,40 per singola unità, in modo da assicurare la cessione al pubblico, verso il corrispettivo di € 0,50, a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile 2020 e fino all'esaurimento delle scorte di cui all'articolo 3.
2. Non formano oggetto di ristoro, e sono quindi escluse dalla liquidazione dei corrispettivi, oltre alle mascherine chirurgiche non rispondenti alle previsioni di cui all'art.2 comma 2, le mascherine chirurgiche acquistate dalle farmacie e parafarmacie per la messa a disposizione a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- favore del personale operante presso le farmacie e parafarmacie stesse, ed oggetto, quindi, di autofatturazione.
3. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi a favore delle farmacie associate a FEDERFARMA, ASSOFARM e Farmacieunite, si procede secondo le seguenti modalità:
- a) all'esaurimento delle scorte, come definito all'articolo 2, la farmacia emette apposita fattura a FEDERFARMA, per il tramite di PROMOFARMA, a ASSOFARM per il tramite di ASSOFARM SERVIZI SRL e FARMACIEUNITE per il tramite del Consorzio FARMARCA, di valore pari al differenziale calcolato secondo quanto stabilito al comma 1;
 - b) la fattura di cui alla lettera a) è corredata:
 - i. dalla documentazione tecnica relativa alle quantità di riferimento, in particolare con riguardo alla certificazione CE, ai test report relativi e alla conformità ai regolamenti UNI EN 14683 e documentazione relativa a produzioni e importazioni di mascherine chirurgiche effettuate in deroga dal D.L. n 18 del 17/3/2020 art. 15
 - ii. dall'estratto del gestionale di magazzino riferito alle mascherine chirurgiche oggetto di ristoro, dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante della farmacia unitamente alla formale asseverazione della stessa, ai fini della correttezza degli importi ivi indicati, resa dal professionista commercialista ovvero dal soggetto incaricato della revisione contabile;
 - c) FEDERFARMA, per il tramite di PROMOFARMA, ASSOFARM, per il tramite di ASSOFARM SERVIZI SRL e FARMACIEUNITE per il tramite del Consorzio FARMARCA, curano la raccolta delle fatture emesse ai sensi di quanto stabilito alle lettere a) e b) e provvedono all'emissione di un'unica fattura, nei confronti del Commissario straordinario, di importo pari alla somma dei corrispettivi delle fatture ricevute;
 - i. Il Commissario straordinario provvede alla liquidazione della fattura di cui alla lettera c) nel termine massimo di 60 giorni a favore di PROMOFARMA, di ASSOFARM SERVIZI SRL e FARMARCA;
 - ii. FEDERFARMA, per il tramite di PROMOFARMA, ASSOFARM, per il tramite di ASSOFARM SERVIZI SRL, e FARMACIEUNITE per il tramite del Consorzio FARMARCA provvedono alla definitiva liquidazione delle farmacie associate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

4. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi a favore delle parafarmacie associate alla UNAFTISP, alla FTPI, alla FEDERAZIONE NAZIONALE PARAFARMACIE ITALIANE, alla FEDERFARDIS, alla MNLS e alla ULPI si procederà per il tramite di un unico soggetto, da individuare in seguito per ciascuna delle predette associazioni, abilitato alla fatturazione nei confronti del Commissario Straordinario.

Articolo 6

Attività di ristoro e liquidazione dei corrispettivi per Distributori

1. Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere ai Distributori aderenti al protocollo, il differenziale tra i costi sostenuti da questi ultimi, per approvvigionarsi di mascherine chirurgiche monouso, nei termini e all'interno dei valori previsti all'art.4, fino alle ore 23.59 del 26 aprile 2020, in modo da assicurare la cessione alle farmacie o parafarmacie al corrispettivo di € 0,40, a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile 2020 e fino all'esaurimento delle scorte di cui all'articolo 4.
2. Non formano oggetto di ristoro, e sono quindi escluse dalla liquidazione dei corrispettivi, oltre alle mascherine chirurgiche non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2 comma 2, le mascherine chirurgiche acquistate dai distributori aderenti all'accordo per la messa a disposizione a favore del proprio personale, ed oggetto, quindi, di autofatturazione.
3. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi a favore dei distributori aderenti al protocollo, si procederà con le modalità che saranno concordate successivamente, in coerenza con quanto previsto per le altre categorie di sottoscrittori il presente accordo e comunque stabilendo sin d'ora che si procederà per il tramite di un unico soggetto, da individuare in seguito per ciascuna associazione aderente al protocollo, abilitato alla fatturazione nei confronti del Commissario Straordinario.

Articolo 7

Fornitura delle mascherine chirurgiche da parte del Commissario straordinario



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

1. A far data dal 4 maggio 2020, il Commissario straordinario, si impegna, per quanto potrà essere possibile nell'ambito del complessivo processo di distribuzione, ad integrare le forniture di farmacie e parafarmacie, per il tramite dei relativi distributori, per quanto possibile con cadenza settimanale e presso i loro magazzini. I distributori le acquireranno al prezzo già definito di Euro 0,38 al netto di IVA, e le cederanno alle farmacie e parafarmacie al prezzo di Euro 0,40 al netto di IVA, fermo restando il prezzo di vendita al pubblico di Euro 0.50 più IVA.
2. I pagamenti, delle mascherine fornite dal Commissario Straordinario ai Distributori, saranno da questi effettuati non oltre il sessantesimo giorno dalla consegna;
3. A fronte di fatti eccezionali ad oggi non prevedibili, capaci di incidere negativamente sulle esigenze di copertura del fabbisogno di mascherine, verranno presi i relativi opportuni accordi.

Articolo 8

Rinvio a ulteriori provvedimenti

1. Si fa riserva di ulteriori provvedimenti, se condivisi con il Ministero della Salute, da adottarsi a far data dal 4 aprile 2020 con apposita ordinanza del Commissario, volti a disporre eventuali procedure semplificate rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza commissariale n° 9/2020, in merito alle attività di deconfezionamento e riconfezionamento delle mascherine.

1 Maggio 2020

Il presente protocollo viene sottoscritto dalle parti e si perfeziona, mediante scambio con posta elettronica certificata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Per Federfarma – il Presidente dr. Marco Cossolo

Per Assofarm – il Presidente dr. Venazio Gizzi

Per Farmacie Unite – il Presidente dr. Franco Gariboldi Muschietti

Per UNAFTISP e FTPI – il Presidente di UNAFTISP dr. Daniele Viti

Per FNPI, FEDERFARDIS, MNLS e ULPI – il Presidente di FNPI dr. Giuseppe Gullotta

Per FEDERFARMA Servizi – il Presidente dr. Antonello Mirone

Per ADF – il Presidente Ing. Alessandro Morra

Per il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 – Dott. Domenico Arcuri